

CRISI D'IMPRESA

La segnalazione della crisi: obblighi per sindaci e revisori

di **Stefano Pizzutelli**

Master di specializzazione

Le sfide del Revisore

Corso pratico di Revisione di 10 ore

Scopri di più

Doveri e criticità dell'obbligo ex art. 25-*octies* del Codice della Crisi

Il **Correttivo-ter** al **Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza** (D.Lgs. n. 136/2024) ha riformato fortemente la disciplina degli **obblighi di segnalazione** nel **caso di crisi**.

La nuova disciplina ha, innanzitutto, aggiunto **tra i soggetti obbligati**, oltre all'organo di controllo, **anche il revisore**, ciascuno nell'espletamento delle **proprie funzioni**. Pertanto, il Collegio Sindacale o il sindaco unico agiranno in esecuzione nell'ambito del dovere di vigilanza della Legge e dello statuto e di controllo dell'adeguatezza degli assetti organizzativi e amministrativo-contabili, mentre il **revisore agirà in esecuzione dei suoi doveri di controllo contabile**.

Oggetto della segnalazione è **l'emersione dello stato di crisi o di insolvenza**; inteso, il primo, come lo stato del debitore che rende **probabile l'insolvenza** e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici e far fronte alle obbligazioni nei **successivi 12 mesi** e il **secondo**, come **lo stato del debitore** che si manifesta con inadempimenti od **altri fatti esteriori** che dimostrino che il debitore **non è più in grado di soddisfare in maniera regolare le proprie obbligazioni**.

La segnalazione deve essere motivata.

L'obbligo di motivazione sussiste, innanzitutto, per **consentire alla società di poter conoscere l'ambito della segnalazione** e poter, quindi, compiutamente rispondere, e anche come **assunzione di responsabilità per il soggetto che esegue la segnalazione**, in ordine alla procedura che dalla segnalazione deve discendere. È, quindi, chiaro che devono essere **evitate segnalazioni non motivate** o eseguite al solo fine di autotutela, in ragione della **possibile limitazione di responsabilità** che consegue all'effettuazione della tempestiva segnalazione.

La segnalazione deve essere **eseguita con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione** e, quindi, **tipicamente per PEC**, e deve contenere la **fissazione di un congruo termine**, non superiore a 30 giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in **ordine alle iniziative intraprese**.

Nel termine (massimo) di **30 giorni l'organo amministrativo non deve certamente riuscire a risolvere la crisi** o addirittura trovare la via d'uscita dalla situazione d'insolvenza. La norma parla di obbligo di «*riferire in ordine alle iniziative intraprese*» e cioè al **percorso che gli amministratori intendono percorrere per superare lo stato di crisi o di insolvenza**, anche per il tramite dell'accesso a uno degli strumenti che l'ordinamento prevede per il recupero della **continuità aziendale** e il superamento delle **fasi di difficoltà**. È evidente che quel percorso potrebbe realizzarsi in un **tempo superiore ai 30 giorni**. Va rammentato come **un'eventuale inerzia degli amministratori** può comportare una reazione da **parte del segnalante**: la più rilevante reazione è chiaramente la possibilità per l'organo di controllo di fare **ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale**, ai sensi dell'[art. 37, comma 2, CCII](#).

La segnalazione deve essere tempestiva.

La **tempestiva segnalazione all'organo amministrativo** (obbligo che ricade sia sul sindaco che sul revisore) e la **vigilanza sull'andamento delle trattative** (obbligo che ricade, ragionevolmente, solo sull'organo di controllo) saranno valutate dal **giudice ai fini dell'attenuazione o dell'esclusione della responsabilità** prevista dall'[art. 2407, c.c.](#), per l'organo di controllo, e dall'[art. 15, D.Lgs. n. 39/2010](#), per il revisore.

La nuova disciplina fissa un termine per disciplinare la tempestività.

La segnalazione è cioè tempestiva nel caso in cui intervenga **entro 60 giorni** dalla conoscenza della situazione di crisi. La decorrenza del termine chiaramente inerisce la crisi, giacché la segnalazione dell'insolvenza senza preventiva segnalazione della crisi, non sarebbe ovviamente tempestiva.

È particolarmente importante che la norma abbia previsto che **la decorrenza avvenga dal momento della conoscenza della condizione di crisi** e non dalla sua conoscibilità, non potendo comunque escludere che, in ambito giudiziario **la questione della decorrenza** della conoscenza sarà **centrale nelle azioni di responsabilità**, quasi quanto **l'accertamento dell'eventuale dolo** nel comportamento di sindaci e revisori.

L'Ufficio del Massimario della Cassazione, nella relazione n. 10/2025, ha specificato come **la segnalazione si considera tempestiva** «*se interviene nel termine di 60 giorni dal momento in cui l'organo di controllo è venuto a conoscenza della sussistenza dello stato di crisi, sempre che la*

*conoscenza sia avvenuta nell'esercizio diligente dei doveri di verifica e controllo del medesimo organo. In altre parole, la data di effettiva conoscenza della crisi è parametro che rileva ai fini della tempestività solo se gli organi di controllo non hanno tenuto un comportamento negligente e quindi **non hanno preso cognizione effettiva della situazione di difficoltà** per loro colpa (ad esempio, perché hanno ommesso o ritardato il compimento delle necessarie verifiche o l'acquisizione della documentazione utile)».*

Questo intervento fa certamente comprendere come **la verifica degli adeguati assetti** e la conseguenziale disanima degli elementi che **possono far comprendere la situazione di crisi**, compresi i segnali di cui all'[art. 3, comma 4, CCII](#), debbano operare in un ambito fisiologico, **senza ritardi e senza negligenze**. Nel caso del Collegio Sindacale, l'eventuale inadeguatezza degli assetti deve essere, quindi, **rilevata il più presto possibile**, al fine di escludere che da tale inadeguatezza discenda l'**incapacità dell'azienda di individuare i segnali della crisi**, anche sotto il profilo dello **squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario**, nonché della incapacità dell'impresa di poter **sostenere i debiti e mantenere la continuità per i 12 mesi successivi**.

Posizione più complessa è quella del revisore, in quanto, non essendo organo della società, non partecipa alle adunanze del Consiglio di amministrazione e alle assemblee, e quindi può avere delle **difficoltà nella individuazione dell'emersione della condizione di crisi**.

Il Documento di ricerca n. 259 di Assirevi tenta di distinguere le **tempistiche della segnalazione tra il momento di rilascio della relazione di revisione** e le **verifiche periodiche** da eseguirsi nel corso dell'esercizio.

Nel primo caso, in ipotesi di incertezza significativa sulla capacità dell'impresa di mantenere la continuità aziendale, **qualora il revisore debba rilasciare giudizio negativo**, per effetto dell'errata valutazione del principio di continuità o dichiarazione di impossibilità di esprimere il giudizio, per la presenza di molteplici incertezze in ordine alla continuità o per il rifiuto da parte della direzione di eseguire la valutazione sulla continuità o di estenderla, **il revisore deve operare**, contestualmente al giudizio, **anche la segnalazione**. Ovvio che la problematica sarà **l'individuazione del giorno di conoscenza della condizione di crisi**, giacché il revisore opera ordinariamente *ex post* sui dati aziendali e **la constatazione della crisi solo al momento del rilascio della relazione potrebbe rivelarsi tardiva**.

Nel secondo caso, occorre innanzitutto constatare come il Principio di revisione SA Italia 250B, inerente le verifiche periodiche, **non prevede procedure concernenti la segnalazione** e come il revisore non sia destinatario, come invece è il collegio sindacale, delle **comunicazioni dei creditori pubblici qualificati inerenti il superamento delle soglie**, di cui all'[art. 25-novies, CCII](#), né delle **comunicazioni degli istituti finanziari** in merito a variazioni in senso peggiorativo, sospensioni o revoche degli affidamenti, di cui all'[art. 25-decies, CCII](#). Nel corso dell'esercizio, **il revisore acquisirà dati e documenti** principalmente concernenti i segnali di cui all'[art. 3, comma 4, CCII](#), che consentono al revisore di **poter operare la segnalazione** e, quindi, dovrebbe **implementare procedure per avere periodiche informazioni** in merito a tali segnali, in tempi abbastanza ravvicinati.



Di particolare importanza è **la continua comunicazione e informazione reciproca tra l'organo di controllo e il revisore**, qualora sussistano entrambi, in modo da poter operare concordemente in merito alle segnalazioni, e di porre a reciproca disposizione tutte le informazioni che **i 2 soggetti possono ottenere nell'espletamento delle rispettive funzioni**.